

Publicato il 16/03/2017

N. 00379/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 00521/2016 REG.RIC.

 logo

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 521 del 2016, proposto da:  
BDO ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Poli, Vittorio Angiolini,  
Luca Formilan e Alessandro Basilico, con domicilio eletto presso  
Elena Poli in Torino, via Michele Schina N. 15;

*contro*

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A., in  
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa  
dall'avvocato Simona Rostagno, con domicilio eletto presso il suo  
studio in Torino, corso Re Umberto, 75;

*nei confronti di*

DELOITTE & TOUCHE S.P.A. - non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

della nota Smat 18 aprile 2016 n. 30440 con la quale si è disposta  
l'esclusione della ricorrente dalla procedura negoziata per

l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-17-18;  
della nota Smat 13 maggio 2016 n. 38676 con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione definitiva della gara in favore della controinteressata e del relativo provvedimento di aggiudicazione;  
delle note Smat 23599 del 25.3.2016, 26891 del 6.4.2016;  
del provvedimento con il quale è stata approvata l'aggiudicazione della procedura di gara;  
di tutti i verbali di gara;  
di ogni altro atto antecedente o presupposto, attuativo, esecutivo, consequenziale o connesso, e in particolare della clausola del disciplinare di gara 2.1.1.5 lett.c;  
per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Con lettera di invito del 27 gennaio 2016 la Società Metropolitana Acque Torino S.M.A.T. s.p.a. ha avviato una procedura negoziata in

economia, ai sensi dell'art.125 d.lgs. 163/2006, per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2018.

L'importo complessivo del servizio era pari ad €. 169.000,00, rapportato al complessivo triennio 2016-18, e l'affidamento doveva avvenire secondo il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Quale requisito di capacità economica veniva richiesta ai partecipanti la dimostrazione di un fatturato superiore al doppio dell'importo a base di gara (€. 400.000), in aggiunta al possesso di uno specifico indice di redditività medio rapportato al triennio antecedente - Ebitda/Patrimonio netto - maggiore di uno (cfr. punto 2.1.1.5 del disciplinare).

La ricorrente ha presentato tempestivamente la propria offerta, per importo di €. 136.890,00, ed in forza del punteggio totale di punti 91,46 (punteggio tecnico 61,46 - punteggio economico 30,00), si è vista aggiudicare provvisoriamente la commessa, seguita dalla seconda classificata Deloitte & Touche (con un punteggio totale pari a 89,49).

La successiva verifica di anomalia dell'offerta ha dato esito positivo. Senonché, in fase di comprova dei requisiti dichiarati, con la nota del 18 aprile 2016, Smat ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura, ritenendola "*non in possesso dei requisiti di capacità tecnico economica richiesti per la partecipazione alla gara*".

Con nota 13 maggio 2016 Smat ha comunicato l'aggiudicazione definitiva della gara in favore della società Deloitte & Touche S.p.a..

2. BDO Italia s.p.a. ha impugnato sia l'atto di esclusione, sia il provvedimento di aggiudicazione, censurandoli come viziati sotto i seguenti quattro profili:

I) *Violazione o falsa applicazione di norma di legge: artt.41, 42 e 125 d.lgs. 163/2006. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Motivazione contraddittoria e generica.*

La ricorrente denuncia la grave carenza di motivazione che connota la nota Smat del 18 aprile 2016, atteso che dal relativo contenuto non sarebbe dato comprendere le ragioni dell'esclusione. In particolare, il generico riferimento alla carenza dei requisiti di "capacità tecnico economica" non chiarisce se la stazione appaltante abbia ravvisato in capo alla ricorrente una mancanza dei requisiti di capacità economica - finanziaria, oppure dei requisiti di capacità tecnico - organizzativa.

II) *Violazione o falsa applicazione di norma di legge: artt.41 e 51 d.lgs. 163/2006; artt. 2558 e 2559 Codice Civile. Eccesso di potere per carenza di motivazione, motivazione illogica e irragionevole. Contrasto con principi comunitari relativi alla libertà organizzativa delle imprese e alla libertà di concorrenza.*

Laddove la stazione appaltante abbia inteso contestare l'assenza del requisito di capacità economico - finanziario di cui al punto 2.1.1.5 del disciplinare, verrebbe a profilarsi un assunto contraddetto dalla documentazione offerta in sede di gara, attraverso la quale la BDO ritiene di avere dimostrato di possedere un valore medio triennale dell'indice Ebitda/Patrimonio netto maggiore di 1 (uno). Detto valore risulterebbe raggiunto per effetto dell'integrazione nel patrimonio della ricorrente del patrimonio netto dei rami di azienda in precedenza acquisiti da Mazars S.p.a. e da BDO S.p.a..

III) *Violazione o falsa applicazione di norma di legge: artt. 41 e 46 d.lgs. 163/2006. Violazione dell'art. 2.1.1.5 del disciplinare di gara. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Difetto di istruttoria.*

La verifica effettuata dalla stazione appaltante sul possesso dei requisiti si sarebbe svolta su presupposti e con modalità del tutto illegittime. Ciò in quanto il requisito di capacità economico - finanziaria stabilito dall'art. 2.1.1.5 lett. c) del disciplinare doveva essere verificato sulla base dei dati risultanti “*dagli ultimi tre bilanci approvati*”; viceversa, la stazione appaltante, richiedendo alla ricorrente la produzione del “bilancio preconsuntivo 2015”, le avrebbe imposto l'allegazione di giustificativi di comprova dei requisiti non richiesti né dalla *lex specialis* (cfr. art. 2.1.1.5 lett. c), né dal Codice appalti.

IV) *Violazione o falsa applicazione di norma di legge: artt.41 d.lgs. 163/2006. Eccesso di potere per carenza di motivazione, motivazione illogica e irragionevole. Sproporzione. Violazione dei principi di massima apertura delle competizioni e di favor participationis.*

In via subordinata alle precedenti censure, e per l'ipotesi in cui fosse ritenuta legittima la verifica del possesso dei requisiti di capacità condotta nei riguardi della ricorrente, viene eccepita l'illegittimità della stessa clausola di cui all'art. 2.1.1.5 lett. c) del disciplinare di gara, recante la previsione dei necessari requisiti di capacità economico - finanziaria, e ciò in quanto: a) l'art. 41 del Codice appalti non prevede, fra le modalità con le quali le imprese possono dimostrare la loro capacità economica - finanziaria, l'indicazione di un indice Ebitda/Patrimonio netto; b) detto requisito, in aggiunta a quello del fatturato (richiesto in una misura superiore al doppio dell'importo di gara), risulterebbe del tutto sproporzionato e ingiustificato alla stregua dei canoni di ragionevolezza e di congruenza che devono orientare la stazione appaltante nella

determinazione discrezionale, ma proporzionata, dei requisiti di accesso alla gara.

2. La Società Metropolitana Acque Torino S.M.A.T. s.p.a. si è ritualmente costituita in giudizio, contestando nel merito gli assunti avversari e chiedendone la reiezione.

Ha inoltre eccepito l'intervenuta acquiescenza all'aggiudicazione da parte ricorrente, ovvero la tardività del ricorso, osservando come lo stesso non contenga una compiuta contestazione della motivazione del provvedimento di esclusione, che tuttavia era già stata resa nota alla parte ricorrente attraverso la consegna della documentazione di gara trasmessa con nota del 13 maggio 2016, in risposta all'istanza di accesso del 12 aprile 2016.

Ulteriore limite di tardività connoterebbe il quarto motivo di censura, in quanto volto a contestare il carattere escludente di una clausola della legge di gara che tuttavia, ove ritenuta immediatamente lesiva, avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente.

Da ultimo, con la memoria depositata in data 9 gennaio 2017, SMAT ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in considerazione del fatto che la richiesta di annullamento in esso formulata non è stata estesa nei confronti della delibera dei soci del 14 aprile 2016, alla cui approvazione, ai sensi delle disposizioni statutarie e di gara, è condizionata l'efficacia definitiva dell'aggiudicazione.

4. La controinteressata Deloitte & Touche S.p.a., pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

5. L'istanza cautelare ha trovato accoglimento con l'ordinanza n. 237 del 29 giugno 2016.

6. A seguito dello scambio di memorie e repliche ai sensi dell'art. 73 c.p.a., la causa è stata discussa e posta in decisione all'udienza pubblica del 25 gennaio 2017.

## DIRITTO

1. Va innanzitutto esaminata il rilievo di inammissibilità del ricorso sollevata da SMAT con la memoria depositata in data 9 gennaio 2017.

L'eccezione è infondata. La parte ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo chiedendo l'annullamento sia della nota del 18 aprile 2016, recante il provvedimento di esclusione; sia della nota 13 maggio 2016, con la quale Smat ha comunicato l'aggiudicazione definitiva della gara in favore della società Deloitte & Touche. L'impugnativa della nota da ultimo menzionata - successiva alla delibera societaria del 14 aprile 2016 - è stata espressamente integrata da una richiesta di annullamento anche "*del relativo provvedimento di aggiudicazione*" (cfr. pag. 1 del ricorso). Dunque, pur in assenza di uno specifico riferimento alla delibera del 18 aprile 2016, il provvedimento di aggiudicazione definitiva è stato incluso nel *petitum* demolitorio del ricorso, unitamente alla nota informativa del 13 maggio 2016 con la quale ne è stata fornita comunicazione alla parte ai sensi dell'art. 79 d.lgs. 163/2006.

2. Venendo al merito, tanto il primo motivo di ricorso, quanto la connessa e ulteriore eccezione di tardività dell'impugnativa sollevata dalla parte resistente, risultano infondati.

Quanto al primo profilo di censura occorre osservare che la nota di esclusione del 18 aprile 2016, facendo richiamo alla corrispondenza intercorsa tra la concorrente e la stazione appaltante in ordine alla controversa verifica dei requisiti economico-finanziari, contiene

riferimenti certamente idonei a far comprendere, per relationem, le ragioni del provvedimento di esclusione.

Le stesse paiono ulteriormente desumibili dal verbale di gara del 12 aprile 2016, consegnato alla ricorrente, in sede di accesso, con nota del 13 maggio 2016, nel quale si fa inequivoco riferimento al difetto in capo alla ricorrente del requisito richiesto dall'art. 2.1.1.5 del disciplinare di gara, consistente nel possesso di *“un valore medio triennale dell'indice Ebitda/Patrimonio netto maggiore di uno”*.

Dunque, tanto i riferimenti contenuti nella nota del 18 aprile 2016, quanto il contenuto degli atti endoprocedimentali attraverso i quali è stata vagliata la sussistenza del requisito in oggetto, consentono di ritenere adeguatamente esplicitata la motivazione del provvedimento di esclusione.

Al contempo, va respinta l'eccezione di acquiescenza all'aggiudicazione, ovvero di tardività del ricorso, sollevata dalla parte resistente, dovendosi osservare in proposito che, attraverso il secondo motivo di doglianza, BDO ha avanzato una contestazione in ordine alle “possibili” ragioni della propria esclusione dalla gara, introducendo argomenti volti a dimostrare, nel merito, l'erroneità del metodo di calcolo dell'indice Ebitda/Patrimonio netto adottato dalla stazione appaltante: tale contestazione coglie il punto cruciale della valutazione che ha condotto quest'ultima a ritenere la ricorrente sprovvista del requisito economico-finanziario. Dunque, la formulazione del motivo di ricorso investe il contenuto nevralgico delle ragioni addotte da SMAT a giustificazione dell'esclusione di BDO dalla gara e consente, pertanto, di procedere allo scrutinio di legittimità di tali ragioni invocato dalla parte ricorrente.



Né può farsi derivare alcuna conseguenza, in ordine alla ritualità del ricorso, dalla mancata impugnazione del verbale di gara del 12 aprile 2016, trattandosi di atto endoprocedimentale, destinato a confluire nelle determinazioni assunte con l'atto di aggiudicazione, quindi non direttamente lesivo, né suscettibile di distinta e autonoma impugnazione.

3. Il secondo motivo di censura investe il tema sostanziale e dirimente della contesa, relativo al possesso in capo alla ricorrente del requisito di capacità economica - finanziaria stabilito dalla clausola 2.1.1.5 lettera c) del bando di gara (la quale richiedeva “*un valore medio triennale dell'indice Ebitda/Patrimonio netto maggiore di 1 (uno); i dati devono risultare dagli ultimi tre bilanci approvati e per Ebitda si intende il Margine operativo lordo*”).

3.1. Come risulta dagli atti del procedimento di gara e dalle deduzioni svolte sul punto nella memoria di costituzione di parte resistente, fra quest'ultima e la BDO si è svolto, durante la fase di verifica e controllo, un serrato confronto sul corretto criterio di calcolo degli indici Ebitda/PN.

I punti di divergenze concernevano l'imputabilità degli oneri di gestione accessoria e la possibilità di considerare i dati di bilancio di BDO Italia, pur non disponendo ancora questa di un bilancio 2015, né di un preconsuntivo 2015.

Sta di fatto che, a conclusione di questo fase di confronto, le parti hanno condiviso l'utilizzo della piattaforma di conteggio proposta dalla stessa stazione appaltante e riportata sia nella nota BDO dell'11 aprile 2016, sia nel successivo verbale di gara del 12 aprile 2016. Tale base di conteggio includeva i dati dedotti dai bilanci 2012, 2013 e 2014 della stessa BDO Italia Spa, oltre che delle società BDO Spa e

Mazars Spa (che avevano ceduto i rispettivi rami di azienda alla ricorrente BDO Italia Spa). Gli stessi dati risultano riproposti in termini del tutto equivalenti a fondamento dei conteggi elaborati dalle due contendenti (si vedano in tal senso la pag. 4 della memoria di parte ricorrente del 9 gennaio 2017 e le pagg. 15 e 16 della memoria di parte resistente del 13 giugno 2016).

Tuttavia, le posizioni delle due parti si sono divaricate sulla metodologia di calcolo dell'indice, sicché, pur assumendo gli stessi dati numerici di partenza, BDO Italia ha sostenuto di detenere un indice Ebitda/PN ampiamente sufficiente, pari a 1,19, ricavato dalla sommatoria degli indici Ebitda e degli indici di patrimonio di ogni anno di tutte e tre le società, per poi ricavarne un'unica media triennale; viceversa, la stazione appaltante ha sostenuto l'esistenza di un indice Ebitda/PN insufficiente, pari a 0,78, desunto attraverso il calcolo del valore medio triennale degli indici Ebitda/PN di ciascuna delle tre società (BDO Italia Spa, BDO Spa e Mazars Spa, pari rispettivamente a - 0,20; 0,63; 1,90) ed una seconda media, che costituisce la media delle prime tre medie (pari, appunto, a 0,78).

Dunque, la stazione appaltante ha valutato il requisito di capacità facendo il calcolo della media di tre medie triennali degli indici Ebitda/PN, mentre la BDO ha proceduto con modalità del tutto differenti, ovvero sommando i dati di Ebitda e Patrimonio netto di BDO Italia spa, BDO Spa e Mazars Spa relativi a ogni anno e poi facendo una unica media triennale, che conduce ad un indice medio triennale di 1,19.

Quanto esposto consente di chiarire che il punto controverso che ha originato l'esclusione della gara di BDO è individuabile esclusivamente nella modalità di interpretazione e di applicazione del

criterio indicato dalla legge di gara per determinare il requisito di capacità economico - finanziario.

I precedenti rilievi critici che erano stati sollevati da SMAT in sede di controllo (riguardanti la documentazione prodotta da BDO e utilmente valutabile ai fini del calcolo dell'indice nonché, più in generale, la condotta scarsamente collaborativa tenuta dalla stessa BDO nel corso della verifica), non essendo stati richiamati nel verbale del 12 aprile 2016, risultano superati e, comunque, non integrati tra le ragioni addotte a giustificazione della esclusione dalla gara di BDO.

Dunque, il *thema decidendum* sul quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi e che involge la legittimità dell'impugnato provvedimento di esclusione, attiene unicamente alla correttezza del criterio di calcolo del requisito economico adottato dalla stazione appaltante.

3.2. Sul punto, le censure mosse dalla ricorrente appaiono fondate e accoglibili, sotto il seguente triplice profilo.

- Innanzitutto, il dato letterale della clausola di cui all'art.2.1.1.5 lett. c) del bando, non offre indicazioni specifiche in ordine al metodo di calcolo dell'indice.

Né, il riferimento al “valore medio triennale dell'indice” pare univocamente interpretabile nel senso (perorato da SMAT) del “valore medio triennale di altre medie”.

- Ciò posto, fronte di clausole ambigue, l'incertezza interpretativa va risolta nel senso di assicurare la più ampia partecipazione dei concorrenti, in omaggio al principio del favor participationis, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta

maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante. Dunque, tra le due impostazioni a confronto, SMAT avrebbe dovuto privilegiare quella maggiormente favorevole all'ammissione della parte ricorrente.

- All'applicazione in via residuale del criterio del favor participationis non ostavano, nel caso di specie, valide ragioni di carattere sostanziale, connesse cioè alla ratio e alla funzione del requisito economico espresso dall'indice Ebitda/PN.

SMAT, nelle sue difese, ha sollevato contestazioni in ordine alla correttezza dell'aggregazione dei dati di BDO Spa e Mazars Spa con quelli di BDO Italia Spa, ovvero in merito all'ammissibilità della sommatoria dei vari patrimoni delle società proposta dalla parte ricorrente, argomentando in ordine al fatto che : a) nel caso di specie, vengano in rilievo semplici cessioni di azienda, per di più non integrali, e non già operazioni di fusione tra società, le quali sole avrebbero consentito tale aggregazione di dati; b) i dati aggregati non troverebbe riscontro in un bilancio regolarmente approvato e recettivo degli effetti delle operazioni straordinarie (cfr. pag. 26 e 34 della memoria 9 gennaio 2017).

Si tratta di rilievi non condivisibili, sia perché innovativi rispetto alle ragioni addotte in sede di gara a giustificazione del provvedimento di esclusione; sia perché privi di valida base argomentativa, non cogliendosi il dato differenziale che, ai fini delle questione in oggetto, dovrebbe condurre a differenziare il metodo di calcolo in ragione della vicenda giuridica che ha determinato l'incremento del patrimonio della società acquirente.

I dati patrimoniali che risultano integrati nel calcolo proposto da BDO sono infatti pienamente imputabili ai diversi complessi

aziendali integralmente acquisiti dalla stessa BDO (come riconosciuto da SMAT nel verbale del 12 aprile 2016). Sicché, una volta circoscritta la sommatoria ai dati espressivi dei compendi patrimoniali effettivamente acquisiti, non pare potersi trarre alcuna conseguenza dal fatto che dette quote siano pervenute alla parte acquirente per effetto di una successione a titolo universale, come nella fusione di società, ovvero per effetto di una successione a titolo particolare, come nella cessione di azienda; né la Smat ha svolto deduzioni in grado di dimostrare il contrario.

Infine, il rilievo secondo cui la mancata trasfusione in un bilancio unitario o in documento ufficiale non consentirebbe l'utilizzo complessivo dei dati patrimoniali in questione, appare indimostrato e contraddittorio con le stesse conclusioni raggiunte in corso di gara dalla SMAT: in quella sede, infatti, la stazione appaltante ha accolto l'idea della valorizzazione di tali valori societari, pur dissentendo rispetto alla ricorrente in ordine alla modalità della loro elaborazione. Né è mai stata sollevata alcuna contestazione in ordine all'effettività delle operazioni di cessione di azienda e alla reale integrazione dei compendi aziendali acquisiti (e dei connessi valori economici) nel patrimonio della società acquirente. Dunque, la mancata elaborazione di un documento di bilancio unitario, descrittivo delle suddette operazioni, oltre a trovare giustificazione in una tempistica di approvazione dei bilanci non coincidente con quella di svolgimento della gara, risulta circostanza scarsamente significativa ai fini della valutazione del dato sostanziale sul quale le stesse parti, nel corso della procedura, hanno concordato.

4. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso consente di prescindere dalla delibazione delle ulteriore censure, ed in particolare

dalla disamina del quarto motivo, formulato in via subordinata al mancato accoglimento dei precedenti.

5. Per quanto appena argomentato, il ricorso, nella parte impugnatoria, deve essere accolto.

6. In relazione alle domande volte alla tutela in forma specifica dell'interesse pretensivo della ricorrente, tenuto conto della durata dell'affidamento oggetto di gara e dello stato di esecuzione del contratto in essere tra la SMAT con la Deloitte & Touche S.p.a., si dispone che il subentro della ricorrente nel rapporto contrattuale con SMAT, previa declaratoria di inefficacia del precedente contratto, abbia decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

7. Al contempo va riconosciuto alla parte ricorrente il risarcimento del danno conseguente al mancato espletamento del servizio per il periodo contrattuale già decorso.

A tal fine, sulla base dei dati estrapolabili dall'offerta economica e dalla nota recante i giustificativi dei costi del 25 marzo 2016, presentate in corso di gara da BDO (dati richiamati nella memoria del 9 gennaio 2017 e non contestati da parte resistente), può desumersi un ricavo triennale equivalente ad €. 32.483,00 (risultante dalla differenza tra l'importo offerto di €. 136.890,00, e il totale dei costi, pari ad €. 104.407,00). L'importo del ricavo annuale (al quale va proporzionato il danno liquidabile) è quindi pari ad €. 10.827,00. Detto importo va riproporzionato al numero di mensilità del rapporto contrattuale già espletate (13) e successivamente rimodulato nella misura del 50%, dall'importo dovuto a titolo risarcitorio dovendosi detrarre l'introito percepibile dall'impresa per effetto dello svolgimento di ulteriori attività lucrative, nel periodo in cui avrebbe dovuto eseguire l'appalto in contestazione: la presunzione di tale

ricavo (aliunde perceptum vel percepiendum) non è stata infatti superata da alcun elemento di prova contraria addotto da parte della ricorrente danneggiata.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra le due parti costituite in giudizio e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l'effetto:

- annulla gli atti impugnati;
- dichiara l'inefficacia del contratto in essere tra la SMAT e la Deloitte & Touche S.p.a., a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna SMAT S.p.a. al risarcimento del danno in favore della ricorrente nella misura di €. 5.864,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
- condanna SMAT S.p.a. a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi €. 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere

Giovanni Pescatore, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Pescatore**

**IL PRESIDENTE**  
**Domenico Giordano**

**IL SEGRETARIO**